

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / GENNAIO 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** **3**
Schema di Decreto Legislativo recante "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*" - Attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. Riforma Rordorf) - Approvazione definitiva - Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa del 10 gennaio 2019, n. 37
- 1.2** **4**
Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (G.U. 16 gennaio 2019, n. 13)

PRASSI

- 2.1** **6**
Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019 – "*Oggetto: Istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese che non hanno comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata societarie - Art. 5, comma 2 del D.L. n.179/2012 e art.16 del D.L. n. 5/2012*"

GIURISPRUDENZA

- 3.1** **8**
Società - Responsabilità amministrativa - Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 16/01/2019, n. 1971

LEGISLAZIONE

1.1

Schema di Decreto Legislativo recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” - Attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. Riforma Rordorf) - Approvazione definitiva - Consiglio dei Ministri - Comunicato Stampa del 10 gennaio 2019, n. 37

Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto legislativo che introduce il c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. Riforma Rordorf). Si attende la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale.

Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 gennaio 2019, Il Codice reca la riforma organica delle procedure concorsuali, di cui al R.D. n. 267/1942, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012), nell’intento di:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che rischiano un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Si intende inoltre realizzare un’opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, tenendo conto della normativa europea. Tra le più significative:

- la Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, che si occupa dell’attuazione dei diritti e delle libertà oggetto della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
- la Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro;
- la Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

Lo schema di decreto si compone di 4 parti. La prima parte si occupa di definire la materia propria della

crisi di impresa e dell'insolvenza, della esdebitazione e del sovraindebitamento, ed è suddivisa in dieci Titoli e 373 articoli. La seconda parte riguarda le norme di coordinamento e di attuazione del nuovo codice, e interviene modificando alcune disposizioni del Codice civile (Titolo II e Titolo V del Libro V) nonché disposizioni giuslavoristiche e di coordinamento con la normativa penale di settore.

La terza parte del Codice, tratta delle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

La parte quarta riguarda l'entrata in vigore del decreto e la disciplina transitoria dello stesso.

Si segnala a tal proposito come l'entrata in vigore del decreto è prevista diciotto mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione di alcune disposizioni (indicate all'art. 389 del decreto in quanto disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure o che possono immediatamente agevolare l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali), nonché delle modifiche del Codice civile che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

1.2

Legge del 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (G.U. 16 gennaio 2019, n. 13)

La Legge del 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" c.d. Legge Anticorruzione, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2019, n. 13, ed entrerà in vigore il 31 gennaio 2019.

Il richiamato provvedimento contiene misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e si compone di un unico articolo suddiviso in 30 commi, ciascuno dei quali interessa e modifica diverse norme del Codice penale, del Codice di procedura penale, dell'ordinamento penitenziario e della disciplina della responsabilità da reato degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tra le maggiori novità introdotte si segnalano il ruolo del c.d. "agente provocatore", l'aggravamento delle sanzioni, in senso lato, per coloro che vengano condannati per un reato "di corruzione", l'introduzione di una causa di non punibilità per chi denuncia la corruzione (art. 323-ter c.p.), la modifica dei termini di prescrizione e loro decorrenza. Altra novità di rilievo riguarda la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, rispettivamente disciplinate agli artt. 2635 e 2635-bis c.c.

La nuova normativa incide anche sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, la legge anticorruzione introduce nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, la fattispecie di traffico illecito di influenze previsto dall'art. 346-*bis* c.p. (introdotta per le persone fisiche con la L. n. 190/2012 e modificata dalla legge in esame), con una sanzione pecuniaria per le persone giuridiche fino a duecento quote.

Altra novità è l'inasprimento delle sanzioni interdittive per gli enti qualora sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione.

In particolare, si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, disciplinate dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Per effetto della L. n. 3/2019 in tali casi è stata inasprita la durata delle sanzioni interdittive (originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno), la quale non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto.

All'art. 25 viene anche aggiunto il comma 5-*bis* che prevede una durata ridotta (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) per le medesime sanzioni interdittive quando, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La normativa di cui alla legge in esame è in vigore dal 31 gennaio 2019, ad eccezione delle norme riguardanti la prescrizione del reato che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

PRASSI

2.1

Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019 – “Oggetto: Istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata societarie - Art. 5, comma 2 del D.L. n.179/2012 e art.16 del D.L. n. 5/2012”

Con la circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito chiarimenti in merito all’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese da parte di società e imprese individuali che non abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata –PEC.

Si ricorda che, l’art. 5, comma 2, D.L. 179/2012 dispone che le imprese individuali debbano sempre comunicare il proprio indirizzo PEC e che, in difetto, il Registro delle Imprese sospende le domande di iscrizione ricevute da parte di dette imprese fino ad integrazione dell’indirizzo PEC. Giusta quanto previsto dall’art. 16, comma 6-*bis* D.L. 5/2012, anche le imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC e le domande di iscrizione al Registro delle imprese sono sospese, per tre mesi, in attesa di adempimento dell’obbligo.

Nella precedente circolare n. 3666/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva ritenuto che *“la sanzione per mancata comunicazione dell’indirizzo PEC prevista dall’art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012 e consistente nella sospensione temporanea della richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese, non fosse applicabile nel caso di presentazione di istanza di cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle imprese”*.

La Camera di Commercio Bari, con nota n. 68418/2018, ha chiesto se tale ultima interpretazione possa ritenersi ancora applicabile, tenuto conto anche del principio stabilito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 16365/2018 e n. 30532/2018 secondo cui *“[...] ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata... e che... tale indirizzo costituisce l’indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione di esso”*.

La circolare in commento ha chiarito che l’art. 5, comma 2, prevede l’obbligo di iscrizione della PEC a

carico delle imprese individuali attive escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di iscrizione di cancellazione. Il MISE ha confermato l'applicabilità di quanto stabilito dalla precedente circolare n. 3666 anche se *"non si può non osservare, che allo stato attuale, essendo trascorsi molti anni dall'insorgenza dell'obbligo di comunicare la PEC, non dovrebbe più prospettarsi l'ipotesi di un'impresa che ancora non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC. Si consideri che le nuove imprese assolvono all'obbligo al momento della prima iscrizione e che quelle già iscritte alla data di entrata in vigore del d.l. n.185 del 2008 per le società e del d.l. n. 179 del 2012 rispettivamente dovevano iscrivere la pec entro il 29 novembre 2011 ed entro il 30 giugno 2013"*.

Per quanto riguarda il requisito della vigenza dello stato di attività, il MISE ha precisato inoltre che ciò dovrebbe restare presupposto imprescindibile per l'applicazione della sanzione, in quanto *"negare l'iscrizione dell'istanza di cancellazione creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese"*.

Il Ministero precisa inoltre che grava in capo all'impresa la responsabilità della validità dell'indirizzo PEC comunicato per tutto il periodo in cui l'iscrizione permane.

GIURISPRUDENZA

3.1

Società - Confisca profitto del reato - Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 16/01/2019, n. 1971

Con la sentenza del 16 gennaio 2019, n. 1971, la Corte di Cassazione, richiamando l'attuale indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di sequestro di somme di denaro quale profitto del reato e in particolare quanto chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 31617 del 26/06/2015, e sentenza n. 10561 del 30/01/2014), in merito al tema della natura della confisca che colpisce somme di denaro profitto del reato, ha chiarito che: *"(...) il presupposto logico di entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è che la confiscabilità del denaro senza prova della pertinenzialità rispetto al reato è consentita solo nei confronti del soggetto che abbia visto le proprie disponibilità monetarie implementarsi di quelle somme direttamente provenienti dal reato e non già di altri, che non abbiano beneficiato dell'arricchimento"*.

In particolare, la Corte ha chiarito che: *"il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità dell'ente beneficiario dell'arricchimento e non già quelle in possesso del legale rappresentante, ancorché sia stato quest'ultimo a rendersi autore del reato. Logico corollario di questa prima affermazione è che, laddove l'amministratore di una società abbia percepito legittimamente dei compensi a cagione della carica rivestita, tale somma non potrà essere ritenuta profitto del reato, salvo che non si provi che, a dispetto della situazione che formalmente si appalesa, vi sia un'osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, come quando la società sia un mero schermo formale privo di una propria consistenza, grazie alla quale la persona fisica agisca come effettivo titolare dei beni della medesima ed abbia incamerato direttamente le somme percepite dall'impresa. Tale situazione "patologica" strutturale dei rapporti tra impresa e chi la rappresenta naturalmente deve essere oggetto di specifica dimostrazione da parte di chi invoca il sequestro e la confisca e di una correlata giustificazione nel provvedimento impositivo del vincolo, al pari di ogni altra situazione, eventualmente meno eclatante, più circoscritta e occasionale, in cui sia avvenuto un tantum il transito ingiustificato delle somme-profitto dalla persona giuridica beneficiata alla persona fisica il cui patrimonio si intenda aggredire"*.

Inoltre la Corte ha precisato che *"a sostegno della correttezza del ragionamento suesposto milita anche la considerazione che l'ordinamento consente di colpire direttamente il legale rappresentante di una società che abbia tratto beneficio economico dal reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica,*

ma lo fa attraverso il diverso strumento della confisca (e del sequestro) per equivalente - sempre che risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato - misura ablatoria questa a vocazione sanzionatoria che esige una specifica copertura normativa; al contrario, quello di cui si discute è semplicemente un sequestro in vista della confisca classica della somma profitto del reato".

LEGAL NEWSLETTER | GENNAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 GENNAIO 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM